

65

P E R

*Le figlie pupille del defun-
to D. Saverio Ter-
ralavoro.*



I N N A P O L I

M D C C L X X I I I

1911


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILL.

1911



A' Tavolarj del S. C. Bernardino Ottajano, e Pietro di Marino furono negli anni 1642 e 1644 apprezzati come feudali XII corpi del Casale di Teverola, e dal patrimonio di Nicola e di Giambattista di Franco dedotto nel S. C. come feudali venduti ad Andrea Terralavoro nel d. anno 1644. Tre anni dopo avendo Andrea scoperto, che burgenfatici erano alcuni di essi se ne dolse immediatamente presso gli atti del patrimonio (a): e lo stesso fece di là ad alquanti anni il di lui figlio Alfonso, come scoprì, che gli altri ancora erano burgenfatici (b). Su questa petizione si diè termine, e tutte si presentarono le carte de' particolari acquisti di essi: onde seguita la devoluzione di Teverola, e portatisi sulla faccia del luogo il Sign.

A 2

Pre-

(a) *Fol. 319. vol. 3.*(b) *Fol. 85. procesf. stat.*

Presidente D. Gennaro di Ferdinando Commessario della causa, e'l Presidente ed Avvocato Fiscale D. Giovanni Ferrari di onoratissima ricordanza per la separazione de' corpi feudali da' burgenfarici, credeva io per fermo, che niun diritto vantar potesse il R. Fisco sopra cotesti xii corpi. Ma m'ingannai. L'Avvocato Fiscale niun conto tenendo delle carte degli acquisti particolari fece istanza, che si dichiarassero feudali: e la R. Camera della Sommaria nel dì 11 del mese di Febbrajo del discorrente anno 1773 a tenore della istanza fiscale ha dichiarato, *omnia corpora, & jura existentia in Casalibus Tuberolae appretiatia uti feudalia, & uti feudalia denunciata in rebus Baronum respective defunctorum esse feudalia, & uti feudalia habenda & reputanda esse*: contr' al qual decreto si è prodotta a nome delle figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro la restituzione *in integrum*, a cui per chiare ed espresse disposizioni di Leggi, per comun sentimento di Dottori, e per più esempj di cose giudicate assì certamente a deferire.

E per quel che si appartiene alle disposizioni delle Leggi, poichè le carte, che si sono presentate de' particolari acquisti di cotesti xii corpi, non ci lasciano dubitare della originaria qualità burgenfarica, è chiaro, che per lo fatto de' venditori, degli apprezzatori, e de' compratori di essi non poteano mutar natura. Ne' Libri del Roman dritto,

al quale anche nelle feudali controversie si ricorre, quandochè manchi il jus feudale, io leggo (a), *Veritas rerum erroribus gestarum non vitatur*, Vi leggo ancora (b), *Adsumtio originis, quae non est, veritatem naturae non perimit; errore enim veritas originis non amittitur, nec mendacio dicentis deponitur*. I venditori, gli apprezzatori, e i compratori di essi per errore gli ebbero per feudali; ma le false loro opinioni nulla potean valere contra la verità dell'origine. Oltracciò ne' Libri del jus feudale io leggo, che'l feudo non altrimenti si costituisce che per la investitura (c), *Sciendum est, feudum sine investitura nullo modo constitui posse* e la investitura nel nostro Regno si dà dal solo Principe. Leggo appresso i Feudisti essere il feudo non altro che un contratto tra'l Principe, e'l vassallo, in virtù di cui trasferisce il Principe nel vassallo il dominio utile, e'l vassallo gli promette fedeltà. Quinci segue, che senza la volontà del Principe non può mai un corpo diventar feudale. In un caso al nostro simigliantissimo così scrisse il dotto Erasmo de Ponte (d), *Feudi concessio est contractus ulro citroque obligatorius, datur enim feudum gratia utriusque, scilicet ut vassal-*
sat.

(a) *L. illicitas 6. §. 1. de off. Praef.*

(b) *L. adsumtio 6. ad municip.*

(c) *Feudor. lib. 1. tit. 25.*

(d) *Apud de Marinis Alleg. II 5. num. 5.*

fullus fruatur beneficio, & domino fidelitatem praestet; igitur absque Domini voluntate feudum constitui nequit, contractus enim duorum voluntate constituntur. Dunque poichè i XII corpi, de' quali si disputa, da' venditori di Teverola furono prima della vendita acquistati per contratti fatti non col Principe, ma co' privati, che non poteano dar loro la qualità feudale, sono senza alcun dubbio da dichiararsi burgenfatici.

Ma come feudali furono apprezzati e venduti, e la vendita, che con tal qualità di essi si fece ad Andrea Terralavoro, fecesi col R. assenso: seguentemente vi fu la volontà del Principe.

Questo pretese ne' tempi di Rovito un Avvocato Fiscale nella causa tra Fabrizio Carafa Abate di S. Maria di Ferrara, e la Duchessa d'Andria: e l' Rovito coll' autorità di Andrea d' Ifernìa, e del Reggente de Ponte provò (a), che *praesumptio ex impetratione assensus nullam penitus arguit feudalityatem*. Questo istesso pretese ancora ne' tempi del suddetto Erasmo de Ponte un altro Avvocato Fiscale nella causa di Vespasiano del Balzo possessore del feudo degli Schiavi: e per l' autorità del Camerario, del Presidente de Franchis, e de' Reggenti de Ponte, e Capecelatro quel dotto Scrittore provò (b), che *assensus impetratio super*
di-

(a) *Consil. 26. n. 4. lib. 2.*

(b) *Num. 6.*

distractione, aut hypotheca alicujus rei tanquam feudalis non arguit voluntatem Domini, ut illa res teneatur in feudum, sed tollit solummodo obstaculum Legis prohibentis feudum sine Domini consensu alienari aut obligari. E non contento dell'autorità de i Dottori soggiunse (a) le seguenti ragioni acconciamente tratte dal seno della giurisprudenza. Quando il Principe dà l'assenso all'alienazione, od alla ipoteca di una qualche cosa, che si asserisce feudale, non n' esamina la qualità, ma solamente conferma il contratto, e confermandolo nella forma comune nulla dispone, e nulla concede di nuovo. Certum est, quod ubi Dominus concedit ad sensum super alienatione, sive obligatione alicujus rei, quae adseritur feudalis, non cognoscit, nec inquirit de feudali qualitate, sed confirmat contractum, quatenus rite procedit: quae confirmatio, quum sit in forma communi, habet vim confirmativam, non dispositivam, ut dicit Montanus in cap. Imperialem §. praeterea n. 38. lit. V., cujus doctrinam probat Dom. Capyc. Latr. dec. 43. n. 13. Q. Dominus praestando ad sensum non intellegitur aliquid de novo concedere, sed tollere dumtaxat obstaculum, quatenus adsit. L'atto non può mai operare oltre l'intenzione di coloro, che l'anno: e certamente il Principe dando l'assenso all'alienazione, od alla ipoteca, di una qualche

cosa

(a) Num. 73. §. 8.

cosa non intende di darle la qualità feudale, che non ha. *Actus agentium non operantur ultra eorum intentionem L. non omnis ff. si cert. per.*, Dominus autem praestando ad sensum nec quidem cogitavit feudalem qualitatem tribuere. Igitur ex praestatione ad sensum minus recte deducitur rem esse feudalem. Se l'assenso, che dà il Principe all'alienazione od alla ipoteca di una qualche cosa, bastasse a farla diventar feudale, sarebbe nella potestà de' contraenti costituire un feudo asserendo esser feudale la cosa, che si vende o si obbliga: impetrando sulla vendita, o sulla ipoteca l'assenso, e facendolo registrare ne' quinternioni della R. Camera: il che farebbe un assurdo. *Si aliter diceremus, utique esset in potestate contrahentium feudum constituere adserendo rem aliquam esse feudalem, & super illius venditione, aut obligatione ad sensum impetrando, illumque registrando in quinternionibus Regiae Camerae: quod esset absurdum.* A tutto ciò si vuole aggiungere, che se l'assenso dato alla vendita valesse per investitura, si estenderebbe da cosa a cosa contra la sua natura esclusiva di qualunque estensione (a); e si estenderebbe dal meno al più, conciossiachè colla investitura trasferisca il Principe nel vassallo l'utile dominio, ed assentendo alla vendita solamentè permetta, che 'l venditore trasferisca nel compratore quel jus, ch' era stato dal

(a) De Ponte de pot. Proreg. tit. 6. num. 42.

dal Principe in lui trasferito (a).
 Ma ci è testo del jus feudale comune (b), e tra le Leggi feudali del Regno ci è una Costituzione dell'Imperador Federigo II (c), in virtù di cui denunciandosi ne' rilevj un corpo come feudale, tuttochè tal non fia, e prestandosi al Principe il servizio di feudatario per lo spazio di 30 anni acquista il Principe a titolo di prescrizione il *jus del vassallaggio*, come parla Camillo de Curte (d), e l' dominio diretto del corpo, e questo la qualità feudale. Le parole del testo del jus feudale comune sono, *Si quis per triginta annos rem aliquam ut feudum possedit, & servitium Domino exhibuit, quamvis de ea non sit investitus, praescriptione tamen triginta annorum se tueri potest.* Le parole della Costituzione di Federigo sono, *Praecipimus, eum, qui in posterum triginta annis feudum integrum, vel quotam partem feudi, de quo certum, & designatum servitium nostrae Curiae, vel cuilibet alii debeat, continue & sine interruptione civilis, vel naturalis temporis, vel minoris aetatis adversarii*
 B prae-

- (a) *De Ponte de pot. Proreg. tit. 8. §. 3. num. 24.*
 (b) *Cap. si quis per triginta tit. de praescriptione feudi longissima.* Sotto questo titolo è posto nella edizione del Cujacio.
 (c) *Const. Consuetudinem praevar. tit. de rei actione & exceptione.*
 (d) *Divers. jur. feud. num. 141.*

praesente etiam in Regno adversario possederit, in perpetuum fore securum. Or fino a i tempi a noi vicini si sono cotesti XII corpi denunciati come feudali, e si sono per essi pagati al R. Fisco i ritlevj da' successori di Andrea Terralavoro.

Questa fu la grande opposizione, che nel tempo dell'accesso mi fece il Presidente ed Avvocato Fiscale D. Giovanni Ferrari. Io gli risposi a voce, ed in iscritto, come nel permetteano le circostanze di quel tempo, ma senza alcun pro. Rispondo ora con maggior' agio al testo del jus feudale comune, ed alla Costituzione di Federigo. Il caso, di cui si tratta nel testo del jus feudale comune, non è lo stesso che'l nostro. Il caso di quel testo è di due privati, de' quali l'uno abbia dal Principe avuta l'investitura della cosa acquistandone così l'utile dominio, l'altro l'abbia semplicemente posseduta per 30 anni come feudale prestando al Principe il servizio di feudatario. In tal caso si dice, che volendo il primo vendicare il feudo, vien dal secondo escluso per la prescrizione di 30 anni: onde nel caso di quel Capitolo la roba non muta natura, di burgenatica divenendo feudale per la prestazione del servizio di feudatario, ma semplicemente muta padrone ritenendo l'unica natura. E che ha che fare cotesto col caso nostro, nel quale si pretende che per la semplice prestazione del servizio feudale per lo corso di 30 anni

anni il Principe acquistò il *jus del vassallogio*, e il dominio diretto del corpo, e questo la qualità feudale? Tra due privati scrisse Matteo degli Afflitti che 'è trascritto: testo avea luogo (a); *Quando tractatur de praescribendo feudum inter privatum et privatum praestito servitio, prout loquitur totius in Capitulo Si quis per triginta*: e perchè gli diede luogo tra' foli privati, necessariamente suppone, che prima della prescrizione il corpo fosse feudale; non già che tal divenisse in virtù della prescrizione. Più chiaramente l'espresse Camillo de Curte scrivendo (b), *Tertius in §. Si quis per triginta loquitur, quando praescribitur contra privatum JUS, QUOD privatus HABET IN FEUDO*: Non altrimenti si vuole intendere la trascritta Costituzione dell' Imp. Federigo, onde fu da Matteo degli Afflitti riepilogata così, *INTER PRIVATOS praescribitur FEUDUM, vel ejus quota per possidentem ILLUD, vel illam spatium triginta annorum*. Di foli privati, e di corpo, che prima della prescrizione era già feudo, Matteo degli Afflitti parlò: nè lasciò di notare nel commento, che fece sul testo del *jus* comune feudale, e sul testo di Federigo, che trattano tutti e due lo stesso caso, cioè il caso di due privati, l'uno de quali abbia il titolo della investitura, l'altro il

(a) *Decis. 254. num. 3.*(b) *Divers. jur. feud. num. 135.*

titolo della prescrizione tricennale.

Ma si ponga mente alle parole dell'uno, e dell'altro testo, e chiaramente si conoscerà, non esserle parola, che possa convenire al R. Fisco, e che non sia propria di un privato, che possedga il feudo di un altro privato. Nel testo del jus feudale comune si parla di colui, che *per triginta annos POSSEDDIT*: il che non può convenire al R. Fisco, perchè seguendo immediatamente, *et servitium Domino exhibuit*, è chiaro, che 'l possessore è 'l privato, che presta il servizio, nol Fisco, che l'esige, e nol presta. E poichè prescrive chi possiede, è chiaro altresì, che possedendo il privato, nol Fisco, il privato prescrive il jus, che un altro privato ha nel feudo, nol Fisco il *jus del vassallagio*. Ma 'l più fedele interprete di quel testo è l'Imp. Federigo, che colla sua Costituzione il conferma. Parla Federigo di colui, che *feudum integrum, vel quorundam partem feudi, de quo certum et designatum servitium Curiae debeat, possederit*. Il possessore di cosa, per cui si debba alla R. Corte *certum et designatum servitium*, certamente è 'l privato, che 'l deve: e se la cosa, ch'è possiede, ad un tal peso è soggetta, necessariamente è da dire, che sia feudale, non già burgenfatica, la qual muti natura. Dice Federigo, che, perchè vaglia la prescrizione tricennale, richiedesi, che si possedga il feudo *continue et sine interruptione minoris aetatis adversarii*. Parole sono queste

ste, che a colui si riferiscono, contra cui si prescrive, conciosachè per Legge nelle prescrizioni la costui minore età si deduca. Dunque come un privato è chi possiede, così ancora è un privato colui, contr' al qual si prescrive: seguentemente nè possiede, nè prescrive il Fisco. Finalmente dopo le trascritte parole soggiunge Federigo, che dee la tricennale prescrizione aver luogo ne' feudi interi, o nelle quote di essi, *ex quibus prescriptis nullum potest Reip. praejudicium irrogari, quum apud quemcumque resideat servitium designatum, & debitum* (cioè chiunque de i due presti il servizio o 'l vero feudatario, che ha l' investitura, o 'l non vero, ma possessore) *minime amitti poterit, vel in aliquo minorari*. Ed ecco che parla di due privati, e suppone, che prima della prescrizione la cosa sia feudale, a cui solamente possono convenire le parole, *quum apud quemcumque resideat servitium designatum, & debitum*, non già che per la prescrizione di burgenfatica diventi feudale.

Dunque non han che fare col nostro caso il testo del jus feudale comune, e la Costituzione di Federigo. Pur quando anche potessero estendersi al caso nostro, aver potrebbero luogo, dove la prescrizione si regolasse col solo jus Civile, che nella prescrizione di 30 anni non richiede nè titolo, nè buona fede; non dove si regola col jus Canonico, che, in qualunque tempo sopravvenga la
mala

mala fede, vuol che torni la roba al vero padrone. Or nel nostro Regno non si dubita che in tutte le prescrizioni richiedesi il giusto titolo, e la buona fede, e che la mala fede sopravveniente in qualunque tempo, ed anche dopo mille anni le interrompe, e non le fa valere secondo le massime del jus Canonico confermato espressamente da S. M. C. con Reat Carta del dì 14 del mese di Dicembre dell'anno 1742 ordinanze, che si osservasse per Legge la Decisione fatta dal S. C. a quattro Ruote circa le prescrizioni: e si vuol notare, che dicendosi nella d. Decisione *in quocumque Regni foro* si compreso ancora il Tribunale del Regio Fisco. Ma ben prima della suddetta Decisione si osservavano nel Regno le soprarraccate massime del jus Canonico: e poichè le oppongo io al Fisco, voglio, che ne renda testimonianza un dottissimo, e zelantissimo Avvocato Fiscale de' tempi a noi vicini, qual fu Serafino Biscardi (a): nè altre massime, che le massime del jus Canonico, volle Matteo degli Affitti che si dovessero osservare circa la d. prescrizione di 30 anni. Commentando egli il testo del jus feudale comune scrisse (b), *Ista possunt esse vera de jure Civili, quod non consideravit Paradisum, & Infernum; sed de jure Canonico dico, quod malae fidei*

(a) *Respons. jur. pro quinden. pag. 93.*

(b) *Nor. I. num. 3.*

dei possessori nullo tempore praescribiti. Commentando la Costituzione di Federigo sonisse (a), *Fuit in vetera* (la d. prescrizione di 30 anni) *ab Imperatoribus, qui non consideraverunt nec Infernum, nec Paradisum; sed secundum jus Divinum* possessor *malae fidei nullo tempore praescribit propter peccatum, quia serinat cum mala fide rem, quae est aeternius*. E perchè le parole di Matteo degli Affiitti non si attribuiscono a troppa semplicità, piacerei che le confermano due riguardevolissimi Avvocati Fiscali. Sia il primo Camillo de Carter, che lasciò scritto (b), *Haec praescriptio annorum 30 procedit jure civili attento absque bona fide, sed de jure Canonico etiam longior sine bona fide non procedit*: e poco dopo (c), *De jure Canonico, QUOD ATTENDENDUM EST, non servatur, quae omnino & bona fides, & rigidi probatio requiritur*. Sia il secondo quell'istesso D. Giovanni Ferrari, che fu l'autore della istanza, a cui la R. Camera ha deferito. Nella sua Opera *De feudis* (d) dopo di avere diligentemente esposta cotesta prescrizione tricennale introdotta tra privati dal d. resto del *jus feudale* comune, e confermata dalla d. Costituzione di Federigo, soggiunge (e), *In hac praescriptio*

-
- (a) Num. 7. (b) *Diversif. jur. feud. num. 127.*
 (c) Num. 192. (d) *Part. 1. tit. 5. cap. 2. per tot.* (e) Num. 10.

praescriptionis materia scitote, jus Canonicum bonam fidem requirens ejus, qui hoc utitur praesidio, SERVANDUM esse, licet 30 annorum lapsus accedat, nec alterius. Et si longioris temporis ratio est habenda quoniam omisso juris civilis placito nec mille annorum praescriptioni locum fore, si mala fides eandem comitetur: indi trascrisse le parole della soprammentovata Decisione del S. C. confermata da S. M. C. Or poichè risoluto per la devoluzione il contratto tra l' Principe e l' vassallo deve al Principe ritornare quella sola roba, che fu dal Principe trasferita nel vassallo colla qualità feudale, e costa oggi per le carte degli acquisti, che xri corpi creduti per errore feudali altronde che dal Principe, e non colla qualità feudale a i venditori di Teverola pervennero, con qual titolo, e con qual buona fede gli può pretendere il R. Fisco?

Quandochè poi si conceda, che possano le suddette disposizioni del jus feudale giovare anche al Fisco, e si conceda ancora, che non le abbia il jus Canonico in alcun modo alterate, per altra potentissima ragione non si potè mutare la nativa qualità burgenfatica de i suddetti xri corpi. Cotesta prescrizione tricennale è da' Dottori propriamente chiamata *presunta investitura*. Il dotto Struvio così la chiamò (a): così l'aveano chia-

matata

(a) *Cap. 8. de invest. apbar. 12.*

mata tra' nostri Camillo de Curte (a), ed Orazio Montano (b). Colui, che possedendo come feudale alcun corpo burgenfatico presta per 30 anni il servizio al Principe confessa almen col fatto la qualità feudale del corpo, che possiede, e col fatto ne chiede l'investitura: e'l Principe, che per 30 anni accetta il servizio, gliene dà col fatto l'investitura. Ecco un tacito contratto tra'l Principe, e'l vassallo: ecco una investitura presunta. Ma ciò per comun sentimento de i Dottori può solamente aver luogo, quando il servizio si presta a chi può dare la vera investitura, qual'è nel nostro Regno la sola sacra persona del Sovrano, non quando cotesti atti si fanno in tempo che assente dal Regno è'l Principe, e quì tiene il suo luogo un Vicerè, che non ha la potestà di dar la vera investitura, altrimenti quel Vicerè, ch'espressemente non può darla, la darebbe tacitamente, e presuntivamente, e valerebbe più'l tacito, che l'espresse, e più'l presunto, che'l vero: la qual cosa è sconcissima a dire. Camillo de Curte dopo di aver dimostrato, che può'l Principe accettante per 30 anni il servizio *adquirere jus vassallagii contra aliquem*, soggiunge (c), *Aliud notabile in hac materia praesumptae in-*

C

ve-

(a) *Divers. jur. feud. num. 142.*

(b) *Ad L. Imperialem §. praeterea Ducatus num. 151.*

(c) *Num. 142.*

vestiturae est ostendendam, quod illa locum habet, quando actus, qui fiunt pro illa inducenda, fiunt coram ipso, qui de novo posset facere investituram veram: si autem fierent coram eo, qui tali auctoritate careret, tunc talis investitura praesumpta non induceretur: & ratio in promptu est efficacissima, ne plus valeat tacitum, quam expressum, & magis praesumptio, quam rei veritas. Non altrimenti il Montano (a); Demum in hac praesumpta investitura praescripta attendi debet, quod praestatio servitii feudalis pro re possessa fiat ipsi Domino, qui potest de novo investire, alias si fieret Procuratori, vel Vicario illius, vel minori, non induceretur talis praesumpta investitura, ne plus valeat tacitum, quam expressum, & magis praesumptio, quam rei veritas. Et ideo in Regno nostro non potest praticari haec praesumpta investitura ob absentiam Regis, cujus Prorex non potest de novo investire. E qua si appartiene quel che di se scrive Gianvincenzo d'Anna. E scrive (b), che essendo giovane, e difendendo nella R. Camera la feudalità di alcuni corpi in virtù di cotesta presunta investitura presente Francesco Reverera Luogotenente allora della R. Camera, costui gli rispose, che l'allegata investitura non avea luogo nel Regno fen-

(a) *Loc. cit.*

(b) *Reper. rubr. & cap. I. de vassali decr. aetat. num.*

fenza dirgliene la ragione; ma che fattosi egli a ricercarla trovò, che la ragion' era l' assenza del Sovrano dal Regno. *Dum causas agebam in R. Camera, quum juvenis essem, coram illo doctissimo Locumtenente Francisco Reverterio allegabam banc nostram praesumptam investituram, & saepe nos docebat, non procedere in Regno, neque nobis aliquid allegabat sola sua maxima auctoritate frater. Sed ego considerabam, fuisse rationem, quia talis praesumpta investitura desiderat praesentiam Domini in Regno, qui quum semper absens sit, nunquam possit considerari talis praesumpta investitura; ed ora s' intende, perchè l' de. Rosa (a), e l' de Luca (b) ci lasciarono scritto, *Doctores nostri* (usarono essi le stesse parole) *communiter volunt, in Regno non habere locum textum in Cap. Si quis per triginta*, ch' è l' testo del jus feudale comune confermato, come si è detto, da Federigo. Dunque poichè i 30 anni, pe' quali i successori di Andrea Teralavoro han pagati i rilevj, sono corsi tutti, quando non era il Sovrano nel Regno; nè per 30, nè per 100 anni potea cominciare la presunta investitura.*

Che se potesse nella presente causa aver luogo, avrebbe il Fisco non altra pruova della feudalità, che una pruova meramente presuntiva. E da una

C. 2. ... sem...

(a) *Consult. 23. num. 61.*

(b) *Ad de Marinis lib. 2. resol. 334. num.*

semplice presunzione che può 'l Fisco sperare? Non altro ch'esser liberato dall'obbligo di provare la feudalità: nè io pretendo, ch'è l'abbia a provare: solamente pretendo, che la pruova presuntiva della feudalità ceder debba alla contraria concludentissima pruova, che nel corso del termine per pubbliche scritture si è fatta della natura burgensatica de' corpi. Tratta cotesto punto il Capano (a). Dice, che per aver taluno rivelata come feudale una cosa, e per averla gli antecessori posseduta come feudale si dee *presumere*, che tale sia; ma soggiunge (b); *nisi qui allodiale esse contenderit, probaverit allodium*. Dice (c), che per la lista del rilievo *PRAESUMENDUM est, rem esse feudalem*, ma soggiunge, *nisi probetur, ex errore fuisse factam*. Dice (d), che da Dottori s'insegna, *tales listas relevii esse actus probantes in POSSESSORIO*: e la ragione di cotesto comune insegnamento è questa, perchè nel possessorio si attende il solo ultimo stato, non la natura della cosa, che sola è da attendere ne' termini del petitorio, ne' quali è la causa presente. Lo stesso punto tratta il Reggente de Marinis. Parlando egli del sopraccitato testo del jus feudale

co-

-
- (a) *De jure relev. part. 11. q. 10.*
 (b) *Num. 11.*
 (c) *Num. 12.*
 (d) *Num. 19.*

comune, donde si fa nascerè la presunta investitura, dice (a), che quel testo *bene procedit*, ma *quando non constat de primæva, & originali rei concessione*. Nel dubbio han luogo le presunzioni: nel dubbio i pagamenti delle adoe, e de' rilevj fanno presumere la feudalità; ma in vista delle carte degli acquisti particolari cessa il dubbio, cessando le presunzioni, e de' pagamenti delle adoe e de' rilevj non si tien conto. Così si è praticato sempre nella R. Camera della Sommaria: onde lo sperimentatissimo Sign. Presidente Bruno nella Relazione, che da Razionale del Cedolario diè fuori nell' anno 1760, parlando di que' corpi, che oggi sono in questione, in vista degli apprezzzi, della vendita, e de' rilevj gli ebbe per feudali, *quatora non si producesse documento legitimo degli acquisti particolari*.

Costesta costantissima pratica della R. Camera della Sommaria non altronde è nata, che dalle cose quivi giudicate più volte: ed eccone gli esempj.

Il primo è appresso il Capano (b), e'l Toro (c). Nella causa tra l' R. Fisco, e Galeazzo di Tarsia difendea l' Avv. Fiscale la feudalità di alcune rendite al Tarsia concesute, perchè nella Concessione *aderant clausulae prægnautes cum R. assensu, & quod registrentur in quinternionibus R.*

Ca-

(a) *Obs. ad Revert. decis. 558. num. . .*

(b) *De jure relev. p. 4. q. 7. num. 15.*

Camerae, e (quel che più importava) *Fiscus reperiebatur in possessione exigendi servitium*: e pure *fuit decisum, esse in burgenfaticam concessionem*; perchè osservata la carta della Concessione si conobbe, che non si era a quelle rendite espressamente data la qualità feudale.

Il secondo dell'anno 1576 nella causa di Prudenza Rossi è appresso Gianvincenzo d'Anna. *Feudum*, e scrive (a), *non praescribitur in Regno sine praesentia Regis spatio 30 annorum... Et ita fuit iudicatum contra Prudentiam Rossam... non obstante praescriptione, Et solutione adboae per annos triginta.*

Il terzo de' tempi del Reggente Salernitano nella causa tra Giovanni di Noha, e'l Barone del Cafale di Noha è appresso il Toro (b). Si pretendea, che una certa masseria fosse feudale, perchè come non trovavasi descritta nel catasto, così trovavasi denunciata ne' rilevj al Fisco. Contutociò per le pruove fatte in contrario *fuit iudicatum, dictam massariam fuisse burgenfaticam*: e per rispetto de' rilevj si ebbe per vero, che *non est consequens necessarium quod solvatur relevium, ergo est feudum*; e che *argumentatio a signis accidentalibus* (e si sa, che sono i rilevj tra gli accidentali del feudo) *non arguit de necessitate*; e che *nec retentio specialis servitii arguit rem esse feu-*

(a) *Singul.* 194.

(b) *Comp. decis. p. 3. sect. 3. v. res burgenfatica.*

feudalem, sicut nec praestationes servilis ministerii faciunt quem servum.

Il quarto nella causa del Principe di Conca col R. Fisco è appresso lo stesso Toro (a). Trovavasi ne' rilevj denunciata al Fisco un'osteria col passo; ma perchè si provò, ch'era pervenuta da un monistero di Frati Domenicani fu dichiarata burgenfatica: e si ebbe per vero, che *relevii solutio feudalem rem non facit*, e che la confessione, che della feudalità si fa ne' rilevj, *non modo non praedjudicat, verum poterit revocari.*

Il quinto, ch'è 'l più illustre, è appresso il Revertera (b). Possedeva il Conte di Potenza *Castrum Vignolae*. La parola *castrum* dà indizio di feudalità (c). Oltracciò trovavasi registrato nel Cedolario, e ne' quinternioni della R. Camera, e per ottanta, non che per trenta anni erasi denunciato ne' rilevj al R. Fisco. Contuttociò presentatosi l'istrumento dell'acquisto, donde costava, ch'era quel *Castrum Vignolae* pervenuto dall'Ospedale della SS. Annunciata, che avealo in burgenfatico, pretese il Conte, che si cancellasse dal Cedolario de' Baroni, e gli si restituissero le somme indebitamente pagate a titolo di adoa e di rilievo: e scrive il Revertera, che *quum esset productum instru-*

(a) *V. res posita in lista relevii.*

(b) *Decis. 558.*

(c) *Revir. conf. 27. num. 1. & 2. lib. 2.*

strumentum concessionis in emphyteusim ab Hospitali factae dicto Comiti de dicto Castro, per quod constabat illud esse burgenfaticum, nec aliter in feudum a R. Curia teneri, fuit certe detectus error, & successive titulus ille praesumptus tollebatur omnino. Quare his omnibus in R. Camera discussis NEMINE CONTRADICENTE decisum fuit, Castrum Vignotae uti rem burgenfaticam a Baronum Cedulaario esse delendum: respectu vero adobae, & releviorum solutorum Regium Fiscum fore, & esse absolvendum. Ed ecco che per chiare ed espresse disposizioni di Legge, per comun sentimento di Dottori, e per più esempj di cose giudicate dee la R. Camera deferire alla restituzione in integrum prodotta a nome delle figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro.

E pure non si è detto ancor tutto. Alle cose dette gran peso aggiungono le particolari circostanze di questa causa. L' una è questa, ch' essendo i corpi, pe' quali si contende, nella origin loro burgenfatici, se mai o per vera prescrizione, o per presunta investitura avessero potuto diventar feudali, averebbon potuto diventar tali a danno di colui, per lo cui fatto si diè luogo alla vera prescrizione, o alla presunta investitura, o di chi abbia causa da lui, non già in pregiudizio di un terzo, *Si post praescriptionem* (così scrive il gran feudista Andrea d' Ifernìa comentando la Costituzione di Federigo) *feudum aperiatur Domino, vel*

vel adgnatis, aut filiis ex providentia concedentis, non nocēbit Domino, adgnato, vel filio, nisi ei xanturā, contra quem praescriptum est. Quel, che dice Andrea d' Isernia de' chiamati al feudo *ex providentia concedentis*, è per la identità della ragione parimente da dire de' chiamati *ex providentia fideicommittentis*. La figlia primogenita del defunto D. Saverio viene a que' corpi come chiamata al majorasco ordinato da Pietro Terralavoro, non come erede di coloro, che denunciandogli ne' rilevj al R. Fisco dieron luogo alla prescrizione, od alla presunta investitura. Nel tempo, in cui quel majorasco si ordinò, non erasi fatto luogo a prescrizione, od a presunta investitura: a questa, od a quella potè farsi luogo nel tempo de' successori, per rispetto de' quali la suddetta primogenita è un terzo: e secondo i legali principj d' Isernia dice il Toro (a), che *res allodialis non potest recognosci uti feudalis in praesudicium tertii*: e parla appunto della feudalità, che pe' rilevj s' induce. L'altra circostanza è, che la detta prescrizione, o presunta investitura fu dalle Leggi introdotta in pena della negligenza del feudatario: e l' Imp. Federico l' espresse così, *De evidenti desidia excusari non possunt, quod interruptionem praescriptionis inducere potuerunt*: onde l' Isernia, *Intelligitur haec Constitutio in feudatario*

D

ne-

(a) *Comp. decis. p. 3. sect. 3. v. res burgenfatica.*

negligente. E chi è, che possa notar di negligenza Andrea, od alcuno de' suoi discendenti? Si è detto, che Andrea come scopri, che gli si erano venduti come feudali alcuni corpi, ch'eraño burgenfatici, ricorso al Magistrato dolendosi dell'inganno: e che i di lui discendenti anno sopra ciò compilato un termine. Vienmi ora in mano una scrittura; ch'esclude del tutto qualunque prescrizione, o presunta investitura: ed è una istanza presentata in R. Camera da Gennaro Terralavoro, che fu 'l primo, che al R. Fisco denunciò nel rileviò que corpi, pe' quali si contende. Or ecco come si spiegò (a), *Presentando il comparante la nota dell' entrate percepute dal detto feudo nell' anno della detta morte fa istanza confirmarsi l' investitura in persona del detto D. Gennaro odierno Barone senza farseli pregiudizio alcuno nec directe, nec indirecte così in caso che si denunciasse maggiore, o minore quantità, come anco se si denunciasse per FEUDALE qualche corpo, che fusse BURGENSATICO, e per ogni altra ragione, che al medesimo potesse spettare. Pendea sin da' tempi di Andrea il giudizio circa i corpi falsamente venduti come feudali, e perohè come feudali si eran venduti, si doveano come tali denunciare al R. Fisco. Come tali gli denunciò Gennaro Terralavoro, ma con espressa dichiarazione, che*

non

(a) *Process. hered. qu. Alphonsi Terrat. fol. 116. C. 117.*

non gli si facesse pregiudizio alcuno, se si denunciassero per feudale qualche corpo, che fosse burgenfatico. Questa riserva bastò per Legge ad impedire qualunque prescrizione, o presunta investitura, tanto più che con tal riserva accettò la denuncia il Fisco.

Su queste due grandi circostanze di fatto appoggiasi la nuova petizione fatta a nome delle figlie pupille del defunto D. Saverio Terralavoro, che si restituiscan loro le somme per detti corpi indebitamente pagate al Fisco a titolo di rilevj. Se ne' tempi di Revertera, quando la stessa petizione fece il Conte di Potenza, la R. Camera l'escluse, ne fu cagione la negligenza de i di lui antecessori, che per 80 anni pagarono adoe, e rilevj senza informarsi, come ciascun diligente padre di famiglia dee fare, della qualità del corpo, per cui pagavano. Ma diligentissimi furono Andrea, e i costui successori: onde chiaramente costando della qualità burgenfatica de i suddetti XII corpi, ed in conseguenza della indebita esazione, è giusto, che si dia luogo alla Legge, che dice (a), *Qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur, daturque agenti contra eum propter repetitionem condictitia actio.*

Mi resta a dire, che due de' suddetti XII corpi l'uno detto *Alvariello*, l'altro detto lo *Spazzo* sono

(a) *Inst. quib. mod. re contr. obl. §. I.*

no redditizj alla Chiesa. E posto ciò come poteano dichiararsi feudali? Se sono redditizj alla Chiesa, ne segue, che dalla Chiesa pervennero, ed alla Chiesa ancora si appartengono. E chi non sa quel, che da' Dottori senza contraddetto di alcuno s' insegna, che in mano della Chiesa *etiam Castrum praesumitur allodium* (a)? Ma o in mano della Chiesa erano, e per quel diritto, che ancora vi ha su la Chiesa, sono ancora burgenfatici, e la cosa è bella e finita: od erano feudali, e come appartenenti alla Chiesa non soggiacciono a devoluzione.

(a) *V. Rovit. conf. 27. num. 2. lib. 2.*

Di Casa nel dì 19 del mese di Aprile
dell'anno 1773.

Gioseppe Pasqual Cirillo.

VN1
1517083